



**GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA – DG SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

**Delibera della Giunta Regionale della Campania n.665 del 29/09/2025**

**Decreto Dirigenziale n.95 del 14/11/2025**

**BURC n. 83 del 17/11/2025**

**Avviso pubblico per il finanziamento di progetti da realizzarsi, nell'ambito dei propri programmi di attività, dai Distretti del Commercio riconosciuti ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale del 21 aprile 2020 n. 7**

**Decreto Dirigenziale n. 54 del 06/02/2026**

**BURC n.8 del 16/02/2026**

**Proroga termine di presentazione della domanda di partecipazione e integrazione dell'Avviso Pubblico per il finanziamento di progetti da realizzarsi, nell'ambito dei propri programmi di attività, dai Distretti del Commercio riconosciuti ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale del 21 aprile 2020 n. 7, approvato con Decreto Dirigenziale n. 95 del 14/11/2025 e pubblicato sul BURC n. 83 del 17/11/2025**

**FAQ del 02/12/2025**

**Domanda 1. La domanda di partecipazione può essere presentata da un soggetto munito di delega della Giunta del Comune /Comune capofila richiedente?**

Sì, come previsto al paragrafo 5 dell'Avviso. In tale ipotesi dovrà essere allegato l'atto di delega (delibera) in formato digitale con la sottoscrizione dei partecipanti alla Giunta. Laddove l'atto giuntale fosse in formato analogico o, comunque, non riporti le firme dei partecipanti, la copia potrà essere sottoscritta digitalmente dal Segretario comunale con valore di autentica.

**Domanda 2. Al paragrafo 4 dell'Avviso sono riportati nell'elenco degli interventi ammissibili gli "Interventi di formazione degli operatori commerciali (max 30% dell'importo del progetto)". Da quale soggetto dovranno essere realizzati tali interventi? Il Comune deve individuare dei fornitori di formazione sul territorio oppure deve svolgere le attività relative in autonomia?**

Con riferimento agli interventi di formazione degli operatori commerciali, il paragrafo 4 dell'Avviso prevede che potranno essere considerati ammissibili solo gli interventi realizzati dal Comune avvalendosi di Enti di formazione accreditati e destinati a dipendenti, imprenditori e/o titolari di esercizi di vicinato localizzati nel Distretto. La formazione, pertanto, non potrà essere svolta in autonomia ma da un fornitore accreditato e seguendo la normativa applicabile ratione materiae.

**Domanda 3. Il Comune deve necessariamente svolgere tutte le tipologie di interventi elencate al paragrafo 4 dell'Avviso?**

Il Comune non è obbligato a svolgere tutte le tipologie di interventi elencate al paragrafo 4 dell'Avviso potendone addirittura realizzarne una sola. Fa eccezione l'ipotesi in cui svolga un intervento di formazione degli operatori commerciali che, essendo ammissibile nella misura massima del 30 % dell'importo del progetto, richiede lo svolgimento di almeno un'ulteriore tipologia di intervento tra quelli elencati.

**Domanda 4. I Comuni possono non essere costituiti in un Distretto alla data di presentazione della domanda?**

No, l'Avviso, come previsto al paragrafo 3, è destinato ai Distretti del Commercio riconosciuti e iscritti nell'elenco regionale di cui al comma 2, dell'art. 3 del Disciplinare attuativo approvato con DGR n. 387 del 2021 alla data di pubblicazione dell'Avviso sul BURC (17 novembre 2025, n. 83).

**Domanda 5. Le spese tecniche per la domanda di finanziamento e del progetto (piano di impiego e rendicontazione) e le spese per l'incarico di RUP possono essere imputate al contributo a fondo perduto previsto per l'attuazione del progetto e della rendicontazione qualora sia affidato incarico a terzi esterni?**

Come previsto al paragrafo 4 dell'Avviso, sono ammissibili solo spese inquadrabili in un contratto di fornitura di beni e servizi nonché la posa in opera delle forniture ammissibili purché direttamente connesse all'attuazione degli interventi. Non sono ammissibili le spese generali di funzionamento del Distretto (es. spese di personale e segreteria, utenze, etc.).

**Domanda 6. Il progetto presentato dal Comune capofila di un Distretto Diffuso del Commercio (DDC) deve essere unico per una sola tipologia di interventi prevista al paragrafo 4 dell'Avviso oppure si possono presentare più progetti nell'ambito del programma di attività del DDC?**

Ogni Comune capofila di un DDC, al pari del singolo Comune del Distretto Urbano del Commercio (DUC),

potrà candidare a finanziamento un unico progetto, come previsto al paragrafo 3 dell'Avviso. Il progetto può essere articolato in uno o più interventi tra quelli elencati al paragrafo 4 dell'Avviso, ammissibili se coerenti con il programma di Distretto presentato da quest'ultimo in sede di presentazione della domanda di riconoscimento ai sensi del decreto dirigenziale n. 507 del 23/12/2021. Per esigenze di tracciabilità e monitoraggio, si invita a chiedere un unico CUP di progetto, pur in presenza di più interventi. Eventuali CUP singoli dovranno essere ricondotti a un CUP master per permettere il collegamento delle risorse utilizzate dai Comuni ammessi alle risorse trasferite dalla Regione. Tale CUP sarà univoco per ciascun progetto e ne permetterà la tracciabilità.

**Domanda 7. Se un Comune del DDC decidesse di non partecipare al progetto è possibile presentare comunque il progetto?**

Sì, ai fini dell'ammissibilità della domanda è necessario che il progetto sia presentato dal Comune Capofila previa approvazione dell'organo direttivo del Distretto. Non è necessario che tutti i Comuni partecipino.

**Domanda 8. Il cofinanziamento delle spese progettuali eccedenti l'importo del contributo richiesto in sede di presentazione della domanda deve essere esclusivamente a carico del Comune richiedente oppure è ammesso un cofinanziamento delle stesse da parte di Enti Privati?**

Non è esclusa la compartecipazione finanziaria di Enti Privati per la parte del progetto non coperta dal finanziamento regionale. Ovviamente la somma del finanziamento regionale e di tutti gli altri cofinanziamenti che concorrono alle spese non potrà superare l'importo delle spese ammissibili al fine di scongiurare una sovracompensazione. Occorre poi precisare che, ai fini del riconoscimento della premialità per eventuali cofinanziamenti di cui alla lettera A della tabella indicata al paragrafo 7 dell'Avviso, nell'ambito della valutazione dei progetti, rileverà esclusivamente la presenza di un cofinanziamento comunale aggiuntivo al contributo richiesto (solo su spese ammissibili).

**Domanda 9. Da quale organo del Comune richiedente deve essere approvato il progetto ai fini dell'ammissibilità della domanda?**

Ai fini della partecipazione all'Avviso, alla domanda deve essere allegato il provvedimento di approvazione del progetto da parte della Giunta del Comune/ Comune capofila (trattandosi di organo collegiale: una delibera). Restano ferme le eventuali competenze del Consiglio comunale secondo l'ordinamento degli Enti Locali (D.lgs. n.267/2000) e che sarà cura dell'ente locale verificare.

Alla domanda dovrà altresì essere allegato il provvedimento dell'organo direttivo del Distretto del Commercio con cui il distretto ha condiviso il programma degli interventi da proporre.

## FAQ del 19/12/2025

**Domanda 10. Ai fini dell'ammissibilità degli interventi di formazione degli operatori commerciali è necessario che gli stessi siano realizzati da Enti di formazione accreditati dalla Regione Campania? Sono ammissibili solo ipercorsi formativi afferenti al Repertorio Regionale campano dei Titoli e delle Qualificazioni? Ci sono obblighi particolari in fase di rendicontazione?**

Il paragrafo 4 dell'Avviso pubblico precisa che *"...Con riferimento agli interventi di formazione degli operatori commerciali, potranno essere considerati ammissibili solo gli interventi realizzati avvalendosi di Enti di formazione accreditati e destinati a dipendenti, imprenditori e/o titolari di esercizi di vicinato localizzati nel Distretto"*.

Dalla formulazione del paragrafo 4 emerge che l'Avviso richiede esclusivamente che gli interventi formativi siano realizzati da Enti di formazione accreditati, senza prevedere espressamente che tali interventi debbano consistere in percorsi formativi afferenti al Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni. Ne consegue che la formazione ammissibile può comprendere anche attività di aggiornamento, specializzazione o rafforzamento delle competenze, **purché coerenti con le finalità del progetto e con l'attività svolta dagli operatori commerciali destinatari.**

Inoltre, si evidenzia che sono tenute all'accreditamento tutte le sedi operative, localizzate nel territorio campano, di organismi, pubblici o privati, che abbiano tra le proprie finalità la formazione professionale e che intendano organizzare ed erogare attività formative e/o di orientamento, finanziate con risorse pubbliche a ciò esplicitamente destinate. Pertanto, **se le attività formative si terranno in Campania, è necessario che la sede ove si tiene il corso sia accreditata in Campania.** In tal caso, sono deputate a realizzare le tipologie di percorsi formativi di cui al paragrafo 4 le Agenzie regolarmente iscritte nelle relative sezioni dell'elenco regionale della Campania dei soggetti accreditati per la formazione professionale. **Ovviamente, è fatta salva la possibilità di prevedere una frequenza fuori regione: in tal caso occorrerà verificare le regole vigenti in tale Regione.**

Nel raccomandare ai beneficiari di seguire le norme applicabili alla formazione professionale in base al territorio di riferimento, si ricorda che l'Avviso prevede che *"in caso di interventi di formazione degli operatori commerciali, dovranno essere allegati alla rendicontazione il registro delle presenze dei docenti e dei discenti e i curricula dei docenti"*. Ovviamente, sono ammissibili anche riproduzioni di documenti dematerializzati.

**Domanda 11. Per un DDC occorre allegare alla domanda la delibera di giunta di approvazione del progetto solo del Comune capofila o di tutti i comuni aderenti al Distretto?**

Per i Distretti Diffusi del Commercio (DDC) è sufficiente allegare il provvedimento di approvazione del progetto del solo Comune capofila. Per la tipologia di provvedimento di approvazione si rinvia alla **FAQ 9.**

#### **Domanda 12. Come avviene la valutazione dei progetti candidati a finanziamento?**

È necessario operare previamente una distinzione procedurale tra la fase di istruttoria di ammissibilità e l'eventuale fase di valutazione di merito ai fini della formazione della graduatoria. Nella prima fase le proposte progettuali sono oggetto di una verifica preliminare nel corso della quale l'Amministrazione regionale accerta che le proposte, presentate secondo le modalità previste dall'Avviso, siano conformi alle tipologie di intervento ammissibili (Marketing territoriale, Innovazione digitale, Formazione, Rigenerazione urbana) e che siano coerenti con il programma di attività presentato dal Distretto in sede di riconoscimento. Il mancato rispetto di tali requisiti comporta l'esclusione dalla procedura. Nel caso di positivo superamento della prima fase, si procederà, ai fini della formazione della graduatoria, alla valutazione nel merito dei progetti attraverso l'applicazione dei criteri oggettivi e predeterminati dall'Avviso. In particolare, nella tabella riportata al paragrafo 7 dell'Avviso, è individuato il punteggio massimo attribuibile (30 punti) a ciascuna proposta progettuale sulla base di tre criteri:

- **Premialità per eventuali cofinanziamenti:** viene premiata la capacità dell'Ente di stanziare risorse proprie aggiuntive rispetto al contributo regionale (fino a 10 punti).
- **Ampiezza e potenzialità dei Comuni interessati:** vengono valorizzati elementi strutturali del territorio distrettuale quali, tra gli altri, la presenza di istituti formativi, eventi storici consolidati o la vocazione turistica (fino a 12 punti).
- **Contrasto alla desertificazione:** viene attribuita una premialità ai Distretti situati in aree non costiere, al fine di contrastare la desertificazione commerciale (8 punti).

Si evidenzia, infine, che non si procederà alla valutazione nel merito dei progetti laddove le domande ammissibili siano inferiori alla dotazione finanziaria dell'Avviso.

#### **Domanda 13. Negli interventi volti a valorizzare gli arredi urbani rientra l'illuminazione del mercato settimanale?**

L'illuminazione dell'area destinata al mercato settimanale rientra tra le spese ammissibili qualora l'intervento sia configurabile come opera di arredo urbano o installazione finalizzata alla valorizzazione, rigenerazione e migliore fruibilità di una sede naturale di attività commerciale. È tuttavia condizione essenziale che tale intervento non ricada nella categoria dei lavori di viabilità, espressamente esclusi dall'Avviso, dovendo, pertanto, distinguersi funzionalmente dalla generica illuminazione stradale destinata al traffico veicolare e risultare invece strettamente finalizzato al miglioramento dell'accessibilità e della fruibilità commerciale e turistica dei luoghi.

#### **Domanda 14. Nel caso in cui il Comune intenda acquisire in locazione immobili commerciali da destinare ad insediamento di nuove attività commerciali, selezionate con bando pubblico, il relativo costo sostenuto nel periodo di progetto potrebbe configurarsi quale sovvenzione diretta alle imprese, e, quindi, essere escluso dalle spese agevolabili?**

Tale costo si configurerebbe come sovvenzione alle imprese ai sensi della normativa vigente in materia di aiuti di stato ed è quindi escluso ai sensi del paragrafo 4 dell'Avviso. Inoltre, il canone di locazione non rientra tra le tipologie di spese ammissibili previste dal medesimo paragrafo (spese di fornitura di beni e servizi nonché la posa in opera delle forniture ammissibili limitatamente a quelle strettamente necessarie all'attuazione degli interventi).

**Domanda 15. L'erogazione dell'anticipazione è condizionata alla presentazione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa da parte del Comune richiedente?**

No, in quanto il beneficiario del contributo regionale è un ente pubblico. Pertanto, come previsto dal paragrafo 9 dell'Avviso, l'acconto, pari al max al 30% del finanziamento regionale concesso, potrà essere erogato esclusivamente previa presentazione di apposita richiesta da parte del Comune beneficiario trasmessa tramite PEC all'Amministrazione regionale.

**Domanda 16. È possibile presentare un solo progetto anche se il Comune è ricompreso in più distretti?**

Per ciascun Distretto, come previsto dal paragrafo 3 dell'Avviso, può essere candidato a finanziamento un unico progetto. In caso di Distretti Diffusi del Commercio (DDC), il progetto presentato dal Comune capofila potrà prevedere più interventi da realizzarsi nei vari Comuni ricompresi nel Distretto.

**Domanda 17. Ai fini dell'ammissibilità della domanda è necessaria la nomina del coordinatore del Distretto?**

No, ai fini dell'Avviso è necessario che sia operativo l'organo direttivo del Distretto che possa approvare il progetto che il Comune candiderà.

**Domanda 18. Le spese per il trasporto (es. le spese per i pulmini) rientrano tra le spese ammissibili?**

I pulmini sono beni e in quanto tali in genere ammissibili ma bisognerebbe verificare la loro utilità e funzionalità rispetto al progetto e al programma di distretto; inoltre andrebbero ricondotti (cosa che appare difficile) ad uno degli interventi previsti al paragrafo 4 dell'Avviso (Marketing territoriale, Innovazione digitale, Formazione, Rigenerazione urbana).

**Domanda 19. In caso di Distretti Diffusi del Commercio costituiti in misura minoritaria da Comuni costieri è possibile, in sede di valutazione del merito dei progetti, applicare il punteggio previsto dal paragrafo 7 dell'Avviso (max 8 punti) per il contrasto alla desertificazione?**

No, se anche uno solo dei Comuni ricompresi nel DDC è un comune costiero, non potrà essere riconosciuto il punteggio previsto per il contrasto alla desertificazione.

**Domanda 20. Il quadro economico del progetto deve essere dettagliato per aree di intervento o per macroarea?**

È necessario che le voci di spesa siano distinte per le tipologie di intervento ammissibili elencate al paragrafo 4 dell'Avviso (Marketing territoriale, Innovazione digitale, Formazione, Rigenerazione urbana). Tale distinzione è finalizzata a consentire all'Amministrazione regionale la verifica dei vincoli di spesa, come il limite massimo del 30% previsto specificamente per gli interventi di formazione.

**Domanda 21. Nel caso di un DDC la stazione appaltante deve essere individuata nel Comune capofila, ovvero nel Consiglio di Distretto, quale organismo di governance del partenariato?**

La stazione appaltante non può essere individuata nel Consiglio di Distretto. Il Distretto può infatti avere un ruolo propulsivo, di facilitatore e di coordinamento ma mai di gestore delle risorse finanziarie. Nel caso di DUC, la stazione appaltante è sempre il Comune. Nell'ambito dei Distretti Diffusi del Commercio (DDC), invece, occorre rilevare che l'art. 9 dell'Avviso contempla la possibilità che alcune spese dell'intervento possano essere state sostenute dai Comuni non capofila ricompresi nel DDC, fermo restando che il contributo viene erogato al Comune capofila ed è onere di quest'ultimo ripartire il contributo erogato tra i Comuni del Distretto in proporzione alle spese previste nel progetto. Pertanto, solo nel caso di DDC, la stazione appaltante può essere anche un Comune non capofila, limitatamente alle spese di interesse. Per le esigenze di tracciabilità, si rinvia alla FAQ n. 6.

**Domanda 22. In caso di DDC, considerato che il Comune capofila è il soggetto beneficiario del finanziamento, ne cura la gestione e la rendicontazione e ne assume la responsabilità amministrativa, per l'affidamento dell'incarico di redazione delle "Schede Progetto", si chiede conferma circa l'applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 36/2023, secondo il seguente iter: il Sindaco del Comune capofila, acquisisce la volontà dei Comuni aderenti al Distretto e delle Associazioni di categoria a partecipare all'avviso pubblico; ratificata la volontà mediante deliberazione di Giunta Comunale, nella quale sono dichiarati gli indirizzi programmatici, coerenti con le attività di Distretto contenute nella relazione allegata in sede di riconoscimento; è individuato il Settore competente incaricato della compilazione delle Schede Progetto e del relativo cronoprogramma.**

Si conferma in linea generale la correttezza dell'iter amministrativo esposto. Occorre, tuttavia, operare una distinzione a seconda del soggetto incaricato della redazione della Scheda Progettuale da allegare in fase di presentazione della domanda:

- **Redazione interna:** se, come indicato ("individuato il Settore competente"), l'attività è svolta internamente dagli uffici comunali, fermo restando l'obbligo di nomina del RUP, trattandosi di un atto organizzativo interno, non trovano applicazione le procedure di affidamento a terzi del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023 ess. mm. ii.). Sul punto, si evidenzia inoltre che, come previsto al paragrafo 4 dell'Avviso, le spese generali di funzionamento e di personale dell'Ente non sono ammissibili a finanziamento.
- **Affidamento esterno:** qualora l'Ente intenda affidare la redazione della scheda a un professionista esterno a titolo oneroso, l'applicazione delle procedure del D.lgs. 36/2023 è obbligatoria. ~~Sul punto occorre precisare che, come previsto al paragrafo 4 dell'Avviso, le spese sostenute prima della data di ammissione a finanziamento non sono ammissibili; pertanto, i costi per la redazione progettuale preliminare restano a carico del Comune.~~ **Sul punto si evidenzia che, come previsto dal paragrafo 4 dell'Avviso, le spese per i servizi tecnici necessari alla definizione dei progetti di distretto sono ammissibili nel limite massimo del 7% del valore di ciascun progetto candidato a finanziamento.**<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Il testo originario è stato sostituito con il testo sopra indicato a seguito dell'approvazione del Decreto Dirigenziale n. 54 del 6 febbraio 2026, pubblicato sul BURC n.8 del 16/02/2026, avente ad oggetto "Proroga termine di presentazione della domanda di partecipazione e integrazione dell'Avviso Pubblico per il finanziamento di progetti da realizzarsi, nell'ambito dei propri programmi di attività, dai Distretti del Commercio riconosciuti ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale del 21 aprile 2020 n. 7, pubblicato sul BURC n. 83 del 17/11/2025".

**Domanda 23.** Si chiede conferma che il Dirigente del Settore individuato proceda alla nomina del RUP e che il RUP, qualora in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente, possa procedere direttamente alla redazione/compilazione delle "Schede Progetto".

Si conferma la correttezza di entrambi i punti, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente richiamata nell'Avviso.

**Domanda 24.** Qualora il RUP non risulti in possesso dei requisiti idonei e nell'ambito del Comune capofila e degli altri Comuni aderenti al Distretto non sia presente personale interno con adeguata qualifica e professionalità (principio già previsto dall'art.24 del D.Lgs.50/2016 e confermato dal nuovo Codice dei contratti), si chiede conferma della possibilità di procedere all'affidamento esterno del servizio di redazione delle schede progetto, nel rispetto del D.Lgs. 36/2023.

Si conferma la possibilità di procedere all'affidamento esterno del servizio, in linea con quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), che consente alle amministrazioni pubbliche di affidare incarichi esterni in carenza di professionalità interne. Pertanto, se il RUP e il personale dei Comuni del Distretto non possiedono le competenze necessarie, il Comune capofila può affidare il servizio di redazione delle schede a un professionista esterno. ~~Occorre, tuttavia, precisare che, secondo quanto previsto dal paragrafo 4 dell'Avviso, "Le spese devono essere sostenute successivamente alla data di ammissione a finanziamento". Pertanto, considerato che l'incarico per la redazione delle Schede Progetto (allegato obbligatorio alla domanda di partecipazione all'Avviso) viene espletato e concluso prima dell'ammissione al finanziamento, il relativo costo non potrà essere imputato al progetto né rimborsato con i fondi regionali. Tale spesa rimarrà, dunque, interamente a carico del bilancio del Comune capofila (o ripartita tra i comuni del Distretto, secondo gli accordi interni), configurandosi come una spesa preparatoria non ammissibile. Sul punto si evidenzia che, come previsto dal paragrafo 4 dell'Avviso, le spese per i servizi tecnici necessari alla definizione dei progetti di distretto sono ammissibili nel limite massimo del 7% del valore di ciascun progetto candidato a finanziamento.<sup>2</sup>~~

**Domanda 25.** Nel caso in cui il Coordinatore/Manager del Distretto sia in possesso dei requisiti professionali idonei e sia in grado di redigere il progetto e di coordinare le attività previste fino alla loro corretta conclusione, si chiede se lo stesso possa essere individuato dal RUP quale assistente e formalmente indicato come progettista e coordinatore del progetto. In caso affermativo, si chiede se il relativo compenso possa essere computato nell'ambito del contributo concesso.

Il RUP può avvalersi del supporto del Coordinatore/Manager del Distretto per l'attuazione dell'intervento, ma il relativo costo non può essere imputato al quadro economico del progetto, restando a carico del bilancio comunale o delle risorse ordinarie del Distretto, laddove le attività svolte siano di mero coordinamento generale e gestione del progetto, non trattandosi di spese per la fornitura di beni e servizi finalizzate direttamente agli interventi specificamente previsti, ma inquadrabili nelle spese di funzionamento o di personale, non ammissibili in base a quanto previsto dall'Avviso. Si evidenzia che le categorie di spesa ammissibili sono tassativamente limitate agli interventi di marketing

---

<sup>2</sup>Il testo originario è stato sostituito con il testo sopra indicato a seguito dell'approvazione del Decreto Dirigenziale n. 54 del 6 febbraio 2026, pubblicato sul BURC n.8 del 16/02/2026, avente ad oggetto "Proroga termine di presentazione della domanda di partecipazione e integrazione dell'Avviso Pubblico per il finanziamento di progetti da realizzarsi, nell'ambito dei propri programmi di attività, dai Distretti del Commercio riconosciuti ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale del 21 aprile 2020 n. 7, pubblicato sul BURC n. 83 del 17/11/2025".

territoriale, innovazione digitale, formazione (max30%) e rigenerazione urbana. Non è prevista una voce di spesa per "Assistenza tecnica", "Project Management" o "Coordinamento generale".

**Domanda 26. Si chiede se le spese riferite al RUP del Comune capofila, ovvero ai RUP degli altri Comuni componenti il DDC, debbano essere inserite nel Quadro Economico di Riferimento (QER) e se risultino ammissibili a finanziamento.**

In base alle disposizioni dell'Avviso Pubblico, la risposta è negativa per entrambi i quesiti. Le spese riferite al RUP (sia del Comune capofila che degli altri Comuni aderenti) non sono ammissibili. Il paragrafo 4 dell'Avviso prevede, infatti, espressamente che *"Non sono ammissibili le spese generali di funzionamento del Distretto (es. spese di personale e segreteria, utenze, etc.)"* e *"Sono ammissibili solo le spese di fornitura di beni e servizi nonché la posa in opera delle forniture..."*. Le spese riferite al RUP, rientrando nelle spese di personale o di funzionamento della Stazione Appaltante, non saranno finanziabili mediante il contributo regionale. Di conseguenza, tali spese non devono essere inserite nel Quadro Economico del progetto tra le voci di costo per le quali si richiede il finanziamento. Il Quadro Economico deve riportare esclusivamente le spese vive per la realizzazione degli interventi (es. acquisto arredi, servizi di marketing, docenze per formazione, tecnologie) coerenti con le tipologie di intervento ammissibili.

**Domanda 27. Si chiede se il compenso per la progettazione/redazione delle Schede Progetto, per il piano di impiego (direzione e coordinamento del progetto), per la rendicontazione e tutta la documentazione indicata al paragrafo 4 dell'Avviso pubblico, siano imputabili al finanziamento concesso, ovvero debbano essere posti a carico della stazione appaltante.**

~~In base alle disposizioni dell'Avviso, tutte le voci di spesa indicate devono considerarsi a carico della stazione appaltante (Comune) e non imputabili al finanziamento concesso.~~<sup>3</sup> Per il compenso relativo alla progettazione/redazione delle Schede Progetto, si rinvia alle **FAQ 22 e 24**. Per le spese di direzione e coordinamento del progetto, si rinvia alla **FAQ 25**. Per le spese relative alla rendicontazione, si evidenzia che l'attività di rendicontazione è un obbligo gravante sul Comune beneficiario. Trattandosi di attività amministrativa gestionale, i relativi costi ricadono nell'esclusione prevista dall'Avviso per le spese generali di funzionamento e di personale. Infine, con riferimento a tutta la documentazione indicata al paragrafo 4 dell'Avviso pubblico, si evidenzia che la produzione della stessa rientra nei compiti istituzionali del Responsabile Unico del Progetto e i costi riferiti a quest'ultimo sono considerati spese di personale o di funzionamento della stazione appaltante e sono, pertanto, esclusi dal contributo regionale.

---

<sup>3</sup>Il testo originario è stato espunto a seguito dell'approvazione del Decreto Dirigenziale n. 54 del 6 febbraio 2026, pubblicato sul BURC n.8 del 16/02/2026, avente ad oggetto "Proroga termine di presentazione della domanda di partecipazione e integrazione dell'Avviso Pubblico per il finanziamento di progetti da realizzarsi, nell'ambito dei propri programmi di attività, dai Distretti del Commercio riconosciuti ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale del 21 aprile 2020 n. 7".

**Domanda 28. Con riferimento a quanto indicato al paragrafo 5 dell'Avviso pubblico, si chiede conferma che l'approvazione del progetto definitivo/esecutivo da parte del Consiglio di Distretto debba essere preceduta da apposita deliberazione di Giunta Comunale del Comune capofila.**

L'Avviso richiede espressamente, ai fini dell'ammissibilità della candidatura, l'allegazione obbligatoria del provvedimento del Comune capofila di approvazione del progetto e della delibera dell'organo direttivo del Distretto di approvazione del progetto, senza imporre una precisa sequenza temporale tra i due provvedimenti interni, la cui individuazione è, pertanto, rimessa all'organizzazione amministrativa del Comune capofila e alla governance del Distretto.

## **FAQ del 26/01/2026**

**Domanda 29. Un Comune che risulta titolare di due diversi DUC (Distretti Urbani del Commercio) può presentare una domanda per ogni Distretto?**

Ai sensi del paragrafo 3 dell'Avviso "Ogni Comune, singolo in caso di DUC ovvero capofila in caso di DDC, potrà candidare a finanziamento un unico progetto", pertanto un singolo Comune non può presentare più domande di finanziamento.

In caso di presenza di due DUC, il Comune può presentare una proposta progettuale unitaria e integrata che preveda interventi ricadenti in entrambi i Distretti di sua competenza.

Resta fermo che l'importo complessivo del contributo regionale richiesto non potrà superare il massimale fissato per il singolo progetto (pari a € 170.000,00 per i DUC o € 225.000,00 per i DDC), indipendentemente dal fatto che gli interventi riguardino due diversi ambiti distrettuali.

## **FAQ del 25/02/2026**

**Domanda 30. Nel caso in cui il progetto venga ammesso a finanziamento per un importo inferiore a quello richiesto, il Comune beneficiario è tenuto a coprire la differenza con fondi propri o può procedere alla rimodulazione delle attività?**

Sì, è possibile procedere alla rimodulazione. Qualora il contributo concesso risulti inferiore a quello richiesto, il soggetto beneficiario non è obbligato a coprire la differenza finanziaria con risorse proprie. In tale eventualità, l'Ente capofila è tenuto comunque a garantire il mantenimento degli obiettivi strategici originari, la funzionalità complessiva dell'intervento e la coerenza con le finalità dell'Avviso.

**Domanda 31. L'IVA e gli altri oneri fiscali e/o contributivi possono essere inseriti nel computo delle spese agevolabili di progetto o, in caso contrario, possono rientrare nella quota di cofinanziamento dell'ente?**

L'IVA, come tutti gli altri oneri fiscali e/o contributivi che non sono recuperabili, rappresentano un costo per il Comune e sono, pertanto, ammissibili a finanziamento regionale.

## **FAQ del 13/03/2026**

**Domanda 32. In merito all'ammissibilità delle spese per i servizi tecnici necessari alla definizione dei progetti di distretto, ammissibili nel limite massimo del 7% del valore di ciascun progetto candidato a finanziamento, a seguito dell'integrazione dell'Avviso disposta con Decreto Dirigenziale n. 54 del 06/02/2026, nel caso in cui il Comune sostenga il costo per l'affidamento dell'incarico al tecnico per la redazione del progetto e lo stesso non venga successivamente ammesso a finanziamento, tale spesa può comunque essere riconosciuta e rimborsata dalla Regione oppure il rimborso è subordinato all'ammissione del progetto al finanziamento?**

L'ammissibilità della spese per i servizi tecnici necessari alla definizione dei progetti di distretto è condizionata all'ammissione al finanziamento del progetto cui le spese si riferiscono. Pertanto, nell'ipotesi di mancata ammissione al finanziamento del progetto candidato, il costo sostenuto dal Comune per l'affidamento al tecnico dell'incarico di redazione del progetto non sarà rimborsabile dalla Regione, restando interamente a carico del Comune proponente.